

## Circolare dell'8 novembre 2016

Oggetto: **Etichettatura nutrizionale – Recepimento del regolamento generale n. 1169/2011.**

Il prossimo 13 dicembre 2016 entrerà in vigore l'obbligo della dichiarazione nutrizionale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l) del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (regolamento "FIC").

Si ritiene, pertanto, utile evidenziare i contenuti del nuovo obbligo e, con l'occasione, fornire una panoramica sui molteplici aspetti legati al regolamento 1169/2011 ancora in corso di definizione.

### ***Etichetta nutrizionale***

L'indicazione della dichiarazione nutrizionale deve comparire sull'etichetta dei prodotti preimballati secondo un preciso formato ai sensi dell'articolo 34 del FIC e deve contenere (cfr. art. 30 del Reg FIC):

- il valore energetico;
- la quantità di grassi;
- di acidi grassi saturi;
- di carboidrati;
- di zuccheri;
- di proteine;
- di sale.

Il valore energetico deve essere espresso per 100 g. di prodotto o per 100 ml. ai sensi dell'articolo 32 e deve essere calcolato come prescritto dall'articolo 31 del regolamento. È prevista la possibilità di utilizzare altre forme di espressione del valore energetico (per porzione e/o per unità di consumo), oltre alle forme sopra riportate, che devono essere indicate immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale, ai sensi dell'articolo 33 del FIC. Possono essere aggiunte ulteriori informazioni indicate nell'art. 30 del FIC. Tali informazioni volontarie non devono indurre in errore il consumatore, non devono essere ambigue o confuse e devono essere basate su dati scientifici quando necessario; inoltre le informazioni volontarie non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie (articoli 36 e 37 del FIC).

Ai sensi dell'articolo 54 del FIC gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 che non soddisfano il requisito della dichiarazione nutrizionale possono essere commercializzati fino ad esaurimento scorte.

### ***Le deroghe all'obbligo dell'etichetta nutrizionale***

La dichiarazione nutrizionale non è obbligatoria per gli alimenti elencati nell'allegato V del Reg FIC (cfr. art. 16).

Il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero della Salute stanno lavorando ad una circolare esplicativa della deroga di tale obbligo per il punto 19 dell'allegato V che, si ricor-

da, esclude dall'obbligo della dichiarazione nutrizionale *gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.*

Obiettivo della circolare è chiarire l'estensione della deroga dall'obbligo della dichiarazione nutrizionale relativa al punto 19 dell'allegato V, sulla base delle Linee Guida applicative del 2010 relative al Reg. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del Reg. 853/2004 sull'igiene per gli alimenti di origine animale.

Anche questi regolamenti infatti hanno introdotto una deroga che fu esplicitata nelle Linee Guida del 2010 che quindi costituiscono oggi un'utile traccia per cogliere la portata della deroga della dichiarazione nutrizionale.

La bozza della circolare che gli uffici confederali hanno potuto visionare include nella deroga:

- gli alimenti artigianali;
- gli alimenti ceduti tramite fornitura diretta (cioè senza l'intervento di intermediari, da parte del fabbricante di piccole quantità di prodotti, direttamente al consumatore o alle strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale);
- le microimprese così come definite a livello comunitario (meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro);
- gli alimenti oggetto di vendita diretta ai consumatori a "livello locale" (cioè il territorio della provincia in cui insiste l'azienda e quello delle province contermini) da parte degli spacci aziendali;
- la vendita al dettaglio così come definita all'art. 4 del Decreto legislativo n. 114/1998 da integrare con la definizione di "collettività" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) n. 1169/2011.

### ***Le sanzioni***

Si evidenzia che l'obbligo della dichiarazione nutrizionale è, ad oggi, sprovvisto di specifiche sanzioni.

Il Ministero dello sviluppo economico aveva iniziato a lavorare allo schema di decreto legislativo per ridefinire il quadro sanzionatorio nazionale, ma nel corso dell'iter di approvazione i provvedimenti hanno risentito di ostacoli che hanno causato forti rallentamenti nei lavori e che sono alla base dell'attuale vuoto normativo.

Per fronteggiare tale situazione, in attesa del quadro sanzionatorio definitivo, il Ministero dello sviluppo economico ha diffuso la così detta "circolare ponte", datata 6 marzo 2015, in cui viene illustrata l'applicazione dell'articolo 18 del d.lgs 109/1992, in materia di sanzioni, alle violazioni delle disposizioni del FIC. L'articolo 18 del d.lgs 109/92, infatti, resterà in vigore fin quando non verrà abrogato dal quadro sanzionatorio del FIC.

Nel frattempo, al fine di assicurare continuità applicativa delle sanzioni, trattando il d.lgs 109/92 e il regolamento FIC la stessa materia, la circolare del Mise *chiarisce il raccordo tra le disposizioni del regolamento dell'Unione e quelle del D.Lgs 109/1992 sulla base dell'allegata tabella di concordanza.*

Il Ministero, nella stessa circolare, fa notare che le sanzioni *devono intendersi applicabili soltanto ai precetti confermati dal regolamento.*

In molti casi, infatti, i precetti sono nuovi o modificati e, di conseguenza, perché le sanzioni in vigore siano realmente applicabili le disposizioni devono essere identiche tra loro. Secondo il principio di legalità di cui all'articolo 1 della Legge 689/1981, infatti, *nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.*

Di fatto, quindi, la violazione di molte delle disposizioni del FIC potrà essere sanzionata solo sulla base di una disciplina predisposta *ad hoc* e tramite un atto normativo che abbia forza di legge, per il quale al momento non siamo in grado di dare una tempistica attendibile.

Per ciò che riguarda le materie non espressamente armonizzate dal FIC, quali il lotto o i prodotti non preconfezionati, le disposizioni dell'art. 18, d.lgs 109/92 restano applicabili alle violazioni delle disposizioni dello stesso decreto legislativo.

### ***L'indicazione della sede dello stabilimento di produzione***

Per quel che riguarda l'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento sono in corso i lavori di stesura del testo del decreto legislativo.

Il testo del decreto legislativo in corso di elaborazione dovrebbe prevedere l'obbligo dell'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o se diverso di confezionamento per i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività.

L'indicazione dovrà essere indicata sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta. Potrà comparire sul documento commerciale nel caso di alimenti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale quando questa non includa la vendita ad una collettività e nel caso l'alimento preimballato sia destinato a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.

L'indicazione potrà essere apposta in etichetta completando l'indicazione del nome/ragione sociale e indirizzo dell'operatore del settore alimentare in modo da non confondere le due indicazioni.

L'indicazione consiste nell'indirizzo o in un'indicazione che ne permetta l'identificazione geografica, può essere sostituita da sistemi di identificazione dei prodotti tramite codici o altri dispositivi soggetti a lettura ottica.

Dovrebbe essere prevista la possibilità di omettere questa indicazione nel caso in cui:

- lo stabilimento sia ubicato nello stesso luogo della sede di cui alla lettera h comma 1 art.9 del FIC
- i prodotti preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al reg. 853/2004
- gli alimenti preimballati siano destinati agli operatori professionali per essere ulteriormente lavorati.

Nel caso l'impresa disponesse di più stabilimenti potrà riportare in etichetta tutti gli stabilimenti purché evidenzi quello effettivo.

Le modalità di presentazione dell'indicazione della sede dello stabilimento dovranno essere quelle prescritte dall'art. 13 del FIC e relativa deroga.

La bozza di decreto legislativo prevede sanzioni di tre importi diversi a seconda della fattispecie: mancata indicazione obbligatoria, mancata evidenza dello stabilimento effettivo e errata modalità della presentazione dell'indicazione obbligatoria.

L'ICQRF è designato quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ferme le competenze spettanti agli organi cui spetta l'accertamento delle violazioni.

Le disposizioni del decreto in via di definizione non si applicheranno ai prodotti alimentari preimballati provenienti da un altro Stato Membro dell'UE o in Turchia né ai prodotti provenienti da uno Stato Membro dell'EFTA (Associazione europea di libero scambio), parte contraente del SEE (Spazio economico europeo).

Il decreto legislativo si applicherà a partire dal dodicesimo mese successivo alla pubblicazione.

Il Ministero dello sviluppo economico, nell'esprimere parere favorevole sullo schema di decreto legislativo inviato dal Mipaaf, ha rappresentato la necessità che prima di avviare l'iter di adozione del decreto in questione venga definitivamente adottato il decreto legislativo che dispone le sanzioni per le violazioni del FIC.

## **Allergeni**

Ripercorrendo la normativa in materia di etichettatura, oltre all'obbligo della dichiarazione nutrizionale a partire dal 13 dicembre prossimo ed ai lavori per l'indicazione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, evidenziamo che il 6 febbraio 2015 il Ministero della salute ha divulgato una circolare relativa alle *"indicazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti forniti dalle collettività (Regolamento CE 1169/2011)"*, n. 0003674.

La circolare è il primo atto ufficiale di un'Amministrazione in merito all'entrata in vigore degli obblighi di cui all'art. 44 del FIC, relativo alle disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati.

Secondo quanto prescritto dall'art. 44 del FIC, sull'etichetta degli alimenti offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta deve essere indicata la presenza di allergeni (ingredienti o coadiuvanti tecnologici) elencati nell'allegato II di cui all'art. 9, paragrafo 1, lett c) del FIC.

Il ministero chiarisce che tale obbligo riguarda qualsiasi operatore che fornisce cibi pronti per il consumo all'interno di una struttura (ristoranti, mense, scuole, ecc.), attraverso un servizio di catering o per mezzo di un veicolo o di un supporto fisso o mobile.

Tali informazioni possono essere riportate o in forma scritta o a voce fermo restando l'obbligo di conservare la relativa documentazione scritta nell'esercizio.

Le informazioni relative alla presenza di allergeni devono sempre risultare da idonea documentazione scritta, facilmente reperibile sia per l'autorità competente sia per il consumatore finale. Il personale deve aver preso preventivamente visione e conoscenza della documentazione con contestuale approvazione per iscritto.

La forma scritta prevede che l'indicazione possa essere riportata su menù, su appositi registri o cartelli o ancora su altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista, così da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente.

Sono ammessi anche strumenti elettronici come applicazioni per smartphone, codici a barre, codici QR o altri, a condizione che non siano gli unici strumenti predisposti per informare il consumatore.

Alternativamente, l'operatore del settore alimentare può indicare per iscritto, in maniera chiara ed in luogo ben visibile, una dicitura del tipo: *"le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio"* oppure riportare per iscritto, sul menù, sul registro o su apposito cartello, una dicitura del tipo: *"per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l'apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio"*.

La scelta tra le varie modalità è rimessa alla discrezionalità dell'operatore che sceglierà l'opzione più idonea. Nell'adempiere l'obbligo di cui all' art. 44 paragrafo 2 del FIC, l'operatore dovrà essere libero di indicare la presenza degli allergeni per singole preparazioni, secondo le modalità che riterrà più opportune. Infine la circolare fornisce, a mero titolo di esempio, la possibilità di predisporre una tabella che riporti le quattordici categorie di allergeni di cui all'allegato II del FIC e individui le preparazioni che le contengono.

## **L'indicazione sull'origine dell'ingrediente primario**

Per quanto riguarda l'indicazione sull'origine dell'ingrediente primario, di cui all'art. 26, paragrafo 3 del FIC, sono in corso i lavori sulla bozza di regolamento attuativo e, ad oggi, all'esame della Commissione Europea.

L'art. 26 paragrafo 3 del FIC prevede che se il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario è indicato

anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario oppure è indicato come diverso da quello dell'alimento.

Non vengono considerate informazione di origine dell'alimento le seguenti indicazioni: simboli geografici, immagini, termini o dichiarazioni usati per i prodotti oggetto del regolamento 1151/2012 (DOP, IGP, STG).

Nella bozza di regolamento inviato alla Commissione è previsto che venga indicata l'origine dell'ingrediente primario con la seguente dichiarazione: con (nome dell'ingrediente primario) di diversa origine/provenienza. L'indicazione può essere riportata in modalità scritta o grafica, secondo specifiche forme di carattere e localizzazione all'interno dell'etichetta fermo restando le prescrizioni dell'art. 13 comma 2 del FIC, relative alle dimensioni del carattere.

Il livello di precisione geografica dell'origine dell'ingrediente primario deve essere almeno lo stesso usato per l'origine dell'alimento (paese o paesi UE/non UE, stato membro o paese terzo; aree geografiche dello Stato Membro o del paese terzo se bene conosciute dal consumatore normalmente informato e ragionevolmente avveduto).

Specifiche disposizioni sono previste nel caso di prodotti biologici e prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Il regolamento dovrebbe essere applicabile da aprile 2019 e si applica direttamente negli stati membri.

Le scorte di alimenti in commercio o etichettati prima della data di applicazione di questo regolamento possono essere smaltite fino ad esaurimento scorte.

L'obiettivo del Governo è quello di elaborare il testo definitivo entro il 2016.

### ***L'indicazione quantitativa degli ingredienti (cd QUID)***

Un altro aspetto oggetto dell'attenzione della Commissione Europea e degli Stati Membri sono le disposizioni dell'art. 22 del FIC, relativo all'indicazione quantitativa degli ingredienti (cd QUID).

L'art. 22 del FIC prescrive che sia indicata la quantità di un ingrediente o categoria di ingredienti usati nella fabbricazione o preparazione di un alimento quando tale ingrediente o categoria di ingredienti:

- figura nella denominazione dell'alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore
- è evidenziato nell'etichetta mediante parole immagini o rappresentazioni grafiche
- è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso

L'allegato VIII del FIC stabilisce alcuni casi particolari esenti da tale obbligo e le norme tecniche per l'applicazione dello stesso.

La Commissione Europea sta lavorando ad un documento di Linee Guida Generale che dovrebbe uscire entro il 2016 e ad un documento di Domande e Risposte con l'obiettivo di aiutare gli operatori della catena alimentare e le autorità competenti nella comprensione e corretta applicazione dell'art. 22 del FIC, senza costituire l'interpretazione ufficiale della normativa.

### ***Il database sull'etichettatura***

In ultimo segnaliamo che la Commissione Europea sta portando avanti i lavori per la creazione di un database on-line che indichi le norme in materia di etichettatura, sia comunitaria sia nazionale, dal nome Food Labelling Information System (o "FLIS").

L'obiettivo è quello di fornire un supporto agli operatori del settore alimentare, in particolare le PMI, nell'attuare correttamente le prescrizioni della legislazione in materia di etichettatura per ciascun tipo di prodotto (preimballato e non preimballato).

Verranno create delle liste di alimenti e per ciascun alimento saranno illustrati i requisiti dell'etichettatura, inoltre saranno aggiunti ulteriori alimenti particolarmente significativi per ciascuno Stato membro.

Le liste saranno composte da alimenti scelti sulla base del volume dei loro scambi comunitari, della molteplicità o complessità dei requisiti di etichettatura previsti, o dei volumi di scambio realizzati dalle sole medie e piccole imprese.

Il lavoro dovrebbe concludersi nel 2017.

### ***L'indicazione obbligatoria di origine per latte e prodotti lattiero-caseari***

Lo scorso 14 ottobre è terminato il periodo di tre mesi previsto dall' art. 45, comma 3 del FIC senza che la Commissione Europea abbia espresso parere negativo sul *Decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari*, dandone quindi l'assenso.

A seguire, il decreto interministeriale, elaborato dal Mipaaf e dal Mise, è stato approvato dalla Conferenza Stato Regioni del 20 ottobre scorso.

Il decreto, prima di poter essere pubblicato, dovrà essere esaminato dalla Commissione agricoltura e dalla Commissione attività produttive di Camera e Senato.

Le disposizioni del decreto interministeriale si applicano ai prodotti preimballati ai sensi dell'art. 2 del FIC ed elencati nell'allegato 1 del decreto stesso (latte, burro, formaggi, ecc). L'indicazione d'origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari deve essere indelebile, visibile e facilmente leggibile, senza che altri elementi dell'etichetta interferiscano. Tale indicazione deve essere data nella seguente forma, a seconda delle operazioni a cui si riferisce:

- "paese di mungitura": nome del paese nel quale è stato munto il latte
- "paese di condizionamento o di trasformazione": nome del paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato

Sarà possibile utilizzare le seguenti diciture a seconda che il latte sia stato munto, lavorato e confezionato:

- nello stesso paese:
  - "*origine del latte*": nome del paese in cui il latte è stato munto, condizionato o confezionato
- in più paesi membri dell'Unione Europea:
  - "*latte di paesi UE*" per la mungitura
  - "*latte condizionato o trasformato in Paesi UE*" per il condizionamento o la trasformazione
- in più paesi situati al di fuori dell'Unione Europea:
  - "*latte di paesi non UE*" per la mungitura
  - "*latte condizionato o trasformato in Paesi non UE*" per il condizionamento o la trasformazione

Le sanzioni previste per le violazioni agli obblighi dello schema di decreto sono quelle di cui all'art. 4, comma 10, L. 4/2011 (da 1.600 euro a 9.500 euro).

Sono esclusi dalla disciplina del decreto in questione i prodotti Dop e Igp e gli stessi prodotti oggetto del decreto, ma fabbricati o commercializzati in un altro paese UE o in Turchia e i prodotti fabbricati in uno Stato Membro dell'EFTA (Associazione europea di libero scambio), parte contraente del SEE (Spazio economico europeo).

Le disposizioni del decreto interministeriale si applicheranno in via sperimentale fino al 31 marzo 2019.

I prodotti oggetto del decreto precedentemente portati e a stagionatura, commercializzati o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto possono essere commercializzati fino ad esaurimento scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore.

## **Giurisprudenza**

In ultimo segnaliamo la sentenza del 22 settembre scorso della Corte di Giustizia Europea che si è pronunciata in merito all' indicazione di origine sulle confezioni di miele in monoporzioni (C-113/15), (v. allegato riportato di seguito).

Il caso riguarda l'obbligo di menzionare il paese di origine su ciascuna delle singole porzioni di miele imballate in cartoni multipli fornite alle collettività, sia nel caso in cui siano vendute singolarmente sia nel caso in cui vengano proposte in abbinamento a piatti pronti venduti ad un prezzo forfettario.

Da tenere presente che il miele è disciplinato da una direttiva apposita, la D. 2001/110, che prevede l'obbligo di riportare in etichetta l'indicazione del paese di origine in cui questo è stato raccolto al fine di garantire una corretta informazione al consumatore in merito alle caratteristiche geografiche di tale prodotto.

Nel caso all'attenzione della Corte, l'indicazione del luogo di origine era riportata solo sull'imballaggio globale e non sulle singole monoporzioni di miele, in quanto non ritenute singole unità di vendita dall'operatore.

L'orientamento dell'operatore che non ha ritenuto singole unità di vendita le monoporzioni di miele oggetto del caso si basava sulla direttiva 2000/13 ed era supportato anche dal documento di Domande e Risposte sull'applicazione del Reg. 1169/2011, predisposto dalla Commissione Europea, datato 31 gennaio 2013.

La direttiva 2000/13, abrogata dal regolamento FIC, intendeva per *prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato: l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che l'imballaggio sia aperto o alterato*.

Il documento di Domande e Risposte sull'applicazione del Reg. 1169/2011 non ha alcun valore giuridico ufficiale e quindi nessuna valore vincolante.

In caso di controversia l'interpretazione della normativa dell'Unione spetta, in ultima istanza, alla Corte la quale, sulla base della direttiva 2000/13 ritiene quanto segue: "*costituisce un prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato ciascuna delle porzioni singole di miele che si presentano sotto forma di coppetta chiuse con un coperchio di alluminio sigillato e che sono imballate in confezioni multiple fornite alla collettività, qualora queste ultime vendano dette porzioni separatamente o le propongano al consumatore finale abbinate a pasti pronti venduti ad un prezzo forfettario*".

In merito al fatto che la direttiva del 2000/13 sia stata abrogata dal regolamento FIC la Corte ha ritenuto di non potersi pronunciare.

Il punto, quindi, è se questa interpretazione potrà essere estesa anche ad altri prodotti e come possa risultare applicabile con l'attuale disciplina sull'etichettatura.

Infatti prodotti come le bustine di zucchero o le marmellate fino ad oggi non sono considerate unità di vendita, di conseguenza sono esentate da alcune informazioni obbligatorie.

Al momento non sappiamo quale potrà essere l'interpretazione che la Commissione e gli Stati Membri intendano fornire alla sentenza.

## SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

22 settembre 2016 (\*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2000/13/CE – Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari – Articolo 1, paragrafo 3, lettera b) – Nozione di “prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato” – Articolo 2 – Informazione e tutela dei consumatori – Articolo 3, paragrafo 1, punto 8 – Luogo d’origine o di provenienza di un prodotto – Articolo 13, paragrafo 1 – Etichettatura dei prodotti alimentari in imballaggio preconfezionato – Articolo 13, paragrafo 4 – Imballaggi o recipienti la cui superficie piana più grande è inferiore a 10 cm<sup>2</sup> – Direttiva 2001/110/CE – Articolo 2, punto 4 – Indicazione del paese o dei paesi di origine del miele – Porzioni singole di miele imballate in cartoni multipli forniti a collettività – Porzioni singole vendute separatamente o proposte al consumatore finale in abbinamento a pasti pronti venduti ad un prezzo forfettario – Indicazione del paese o dei paesi di origine di tale miele»

Nella causa C-113/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Tribunale amministrativo supremo della Baviera, Germania), con decisione dell’11 febbraio 2015, pervenuta in cancelleria il 6 marzo 2015, nel procedimento

**Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG**

contro

**Landeshauptstadt München,**

con l’intervento di:

**Landesanstalt Bayern,**

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, D. Šváby, J. Malenovský, M. Safjan (relatore) e M. Vilaras, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 gennaio 2016,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG, da M. Kraus, Rechtsanwalt;
- per la Landeshauptstadt München, da S. Groth e K. Eichhorn, in qualità di agenti;
- per la Landesanstalt Bayern, da R. Käß, Oberlandesanwalt;
- per la Commissione europea, da S. Grünheid, K. Herbout-Borczak e K. Skelly, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 aprile 2016,

ha pronunciato la seguente

## Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU 2000, L 109, pag. 29), e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18).
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG e la Landeshauptstadt München (città di Monaco di Baviera, Germania) relativa all'obbligo di menzionare, su ciascuna delle porzioni singole di miele imballate in cartoni multipli forniti a collettività, il paese di origine di tale miele qualora le citate porzioni siano vendute separatamente o proposte al consumatore finale in abbinamento a piatti pronti venduti ad un prezzo forfettario.

### Contesto normativo

#### *Diritto dell'Unione*

#### Direttiva 2000/13

- 3 I considerando da 4 a 6, 8, 14 e 15 della direttiva 2000/13 erano del seguente tenore:
  - «(4) La presente direttiva ha lo scopo di stabilire le norme comunitarie di carattere generale ed orizzontale applicabili a tutti i prodotti alimentari immessi in commercio.
  - (5) Le norme di carattere specifico e verticale riguardanti soltanto determinati prodotti alimentari devono invece essere stabilite nell'ambito delle disposizioni che disciplinano tali prodotti.
  - (6) Qualsiasi regolamentazione relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari deve essere fondata anzitutto sulla necessità d'informare e tutelare i consumatori.
  - (...)
  - (8) Un'etichettatura [dettagliata] concernente la natura esatta e le caratteristiche del prodotto, che consente al consumatore di operare la sua scelta con cognizione di causa, è il mezzo più adeguato in quanto crea meno ostacoli alla libera circolazione delle merci.
  - (...)
  - (14) Le norme di etichettatura devono comportare anche il divieto di indurre in errore l'acquirente o di attribuire ai prodotti alimentari proprietà medicamentose. Per essere efficace, tale divieto deve essere esteso alla presentazione dei prodotti alimentari ed alla relativa pubblicità.
  - (15) Per facilitare gli scambi tra gli Stati membri può essere previsto che, nella fase precedente la vendita al consumatore finale, soltanto l'indicazione degli elementi essenziali debba figurare sull'imballaggio esterno e che talune indicazioni obbligatorie che devono corredare un prodotto alimentare preimballato figurino soltanto sui relativi documenti commerciali».
- 4 L'articolo 1 di tale direttiva stabiliva quanto segue:

«1. La presente direttiva riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari destinati ad essere consegnati come tali al consumatore finale, nonché determinati aspetti concernenti la loro presentazione e la relativa pubblicità.

2. La presente direttiva si applica anche ai prodotti alimentari destinati ad essere consegnati a ristoranti, ospedali, mense ed altre collettività analoghe, in appresso denominate "collettività".

3. Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

a) etichettatura: le menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli riferentisi ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca;

b) prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato: l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che l'imballaggio sia aperto o alterato».

5 L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva in parola così prevedeva:

«L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono:

a) essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente:

i) per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento».

6 L'articolo 3, paragrafo 1, punto 8, della medesima direttiva così disponeva:

«Alle condizioni e con le deroghe previste dagli articoli da 4 a 17, l'etichettatura dei prodotti alimentari comporta soltanto le seguenti indicazioni obbligatorie:

(...)

8) il luogo d'origine o di provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare».

7 L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/13 era del seguente tenore:

«Le disposizioni comunitarie applicabili soltanto a determinati prodotti alimentari e non ai prodotti alimentari in generale possono prevedere altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle enumerate all'articolo 3.

(...)».

8 L'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), della medesima direttiva così recitava:

«Quando un imballaggio preconfezionato è costituito da due o più imballaggi preconfezionati individuali contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto, la quantità netta è indicata menzionando la quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale e il loro numero totale. Tuttavia queste indicazioni non sono obbligatorie quando il numero totale degli imballaggi individuali può essere visto chiaramente e contato facilmente dall'esterno e quando almeno un'indicazione della quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale può essere chiaramente vista dall'esterno».

9 L'articolo 13, paragrafi 1 e 4, di detta direttiva prevedeva quanto segue:

«1. a) Se i prodotti alimentari sono preconfezionati, le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, figurano sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta

legata al medesimo.

- b) In deroga alla lettera a) e fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle quantità nominali, se i prodotti alimentari preconfezionati sono:
- destinati al consumatore finale, ma commercializzati in una fase che precede la vendita a quest'ultimo allorché tale fase non è la vendita ad una collettività,
  - destinati ad essere consegnati alle collettività per esservi preparati, trasformati, frazionati o somministrati,
- le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, possono figurare soltanto sui documenti commerciali relativi a detti prodotti, se è garantito che tali documenti, contenenti tutte le indicazioni dell'etichettatura, accompagnano i prodotti alimentari cui si riferiscono oppure sono stati inviati prima della consegna o contemporaneamente a questa.
- c) Nei casi previsti alla lettera b) le indicazioni previste all'articolo 3, paragrafo 1, punti 1), 5) e 7), nonché eventualmente quella prevista all'articolo 10 figurano anche sull'imballaggio esterno in cui i prodotti alimentari sono presentati per la commerci[a]lizzazione.

(...)

4. Nel caso delle bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate sulle quali è indicata in modo indelebile una dicitura e che pertanto non recano né etichetta né anello né fascetta nonché degli imballaggi o recipienti la cui superficie piana più grande è inferiore a 10 cm<sup>2</sup> sono obbligatorie soltanto le indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 1), 4) e 5).

(...))».

10 Il successivo articolo 14 della medesima direttiva così recitava:

«Per i prodotti alimentari non presentati in imballaggi preconfezionati per la vendita al consumatore finale ed alle collettività o per i prodotti alimentari confezionati nei luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata, gli Stati membri adottano le modalità secondo le quali devono essere fornite le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2.

Purché sia garantita l'informazione dell'acquirente, gli Stati membri possono non rendere obbligatorie tali indicazioni o alcune di esse».

11 In conformità all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011, la direttiva 2000/13 è stata abrogata con effetto dal 13 dicembre 2014.

Direttiva 2001/110/CE

12 Il considerando 5 della direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU 2002, L 10, pag. 47), è così formulato:

«Le regole generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari, enunciate dalla direttiva [2000/13,] dovrebbero applicarsi fatte salve talune condizioni. Tenuto conto dello stretto legame esistente tra qualità e origine del miele, è necessario garantire un'informazione completa su questi punti per evitare di indurre in errore il consumatore sulla qualità del prodotto. Gli interessi specifici del consumatore concernenti le caratteristiche geografiche del miele e la piena trasparenza a tale proposito rendono necessaria l'indicazione, sull'etichetta, del paese d'origine in cui il miele è stato raccolto».

13 L'articolo 1 della direttiva 2001/110 stabilisce quanto segue:

«La presente direttiva si applica ai prodotti definiti nell'allegato I. Questi prodotti soddisfano i requisiti di cui all'allegato II».

14 L'articolo 2 di detta direttiva recita:

«La direttiva [2000/13] si applica ai prodotti definiti nell'allegato I, alle seguenti condizioni:

1) Il termine "miele" è riservato al prodotto definito nell'allegato I, punto 1 ed è utilizzato nel commercio per designare tale prodotto;

(...)

4) a) il paese o i paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto devono essere indicati sull'etichetta.

Tuttavia, se il miele è originario di più Stati membri o paesi terzi l'indicazione può essere sostituita da una delle seguenti, a seconda del caso:

- "miscela di mieli originari della CE",
- "miscela di mieli non originari della CE",
- "miscela di mieli originari e non originari della CE"».

b) Ai fini della direttiva [2000/13] e in particolare degli articoli 13, 14, 16 e 17 della medesima, i dettagli da fornire conformemente alla precedente lettera a) sono considerati indicazioni ai sensi dell'articolo 3 di tale direttiva».

15 L'allegato I della direttiva 2001/110 è intitolato «Denominazioni e definizioni dei prodotti».

*Diritto tedesco*

Il regolamento sul miele

16 L'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della Honigverordnung (regolamento sul miele), del 16 gennaio 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 92), nella versione applicabile alla data dei fatti del procedimento principale (in prosieguo: il «regolamento sul miele»), così dispone:

«(4) Oltre alle indicazioni prescritte dalla [Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung (regolamento sull'etichettatura dei prodotti alimentari), del 15 dicembre 1999 (BGBl. 1999 I, pag. 2464; in prosieguo: il «regolamento sull'etichettatura dei prodotti alimentari»)], l'etichettatura dei prodotti di cui all'allegato 1 deve contenere le seguenti indicazioni, da apporre ai sensi del paragrafo 5:

1. Il paese o i paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto; in caso di più paesi d'origine è possibile fornire in sostituzione, a seconda dei casi, una delle seguenti indicazioni, a condizione che il miele sia stato ivi raccolto:

- a) "miscela di mieli originari della CE",
- b) "miscela di mieli non originari della CE",
- c) "miscela di mieli originari e non originari della CE".

(...)

(5) (...) Inoltre, per quanto concerne le modalità di etichettatura ai sensi del paragrafo 4, si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, primo e secondo periodo nonché prima parte del terzo periodo, e paragrafo 4, del regolamento sull'etichettatura dei prodotti alimentari».

17 L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sul miele vieta la commercializzazione di qualsivoglia prodotto sul quale non compaia l'indicazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 4, di detto regolamento.

## Il regolamento sull'etichettatura dei prodotti alimentari

18 L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento sull'etichettatura dei prodotti alimentari così recita:

«Il presente regolamento riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari confezionati in preimballaggi ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del [Gesetz über das Inverkehrbringen und die Bereitstellung von Messgeräten auf dem Markt, ihre Verwendung und Eichung sowie über Fertigpackungen (legge sulla commercializzazione e sulla fornitura di strumenti di misura, sull'utilizzo e la taratura di questi ultimi, nonché sui preimballaggi), del 25 luglio 2013 (BGBl. 2013 I, pag. 2722)], destinati al consumatore [articolo 3, paragrafo 4, del Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (codice sui prodotti alimentari e sui prodotti destinati all'alimentazione animale)]. I ristoranti, gli esercizi di ristorazione collettiva e gli esercenti di attività aziendali, nei limiti in cui acquistano prodotti alimentari da utilizzarsi all'interno dei loro locali, sono equiparati al consumatore».

19 L'articolo 3, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento prevede quanto segue:

«(3) Le indicazioni previste al paragrafo 1 devono essere apposte sul preimballaggio o su di un'etichetta ad esso unita, in un luogo visibile, in lingua tedesca, e devono essere facilmente comprensibili, chiaramente leggibili e indelebili. Le indicazioni previste al paragrafo 1 possono anche essere fornite in un'altra lingua facilmente comprensibile, purché in tal modo non siano ridotte le informazioni fornite al consumatore. Esse non possono essere coperte o separate da altre indicazioni o elementi grafici; le indicazioni ai sensi del paragrafo 1, punti 1, 4 e 5, e le marcature di quantità previste all'articolo 43, paragrafo 1, della legge sulla commercializzazione e sulla fornitura di strumenti di misura, sull'utilizzo e la taratura di questi ultimi, nonché sui preimballaggi, sono apposte nello stesso campo visivo.

(4) In deroga al paragrafo 3,

1. le indicazioni ai sensi del paragrafo 1 relative

- a) ai piatti preparati singoli e pronti per il consumo destinati ai servizi di ristorazione collettiva per il consumo in loco,
- b) ai preimballaggi destinati alla commercializzazione sotto il nome o la ragione sociale di un venditore stabilito in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato firmatario dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, in occasione della consegna a tale venditore,
- c) ai prodotti alimentari confezionati in preimballaggi, destinati alla consegna al consumatore ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo periodo, per esservi preparati, trasformati, frazionati o somministrati, (...)

(...)

possono figurare nei documenti commerciali relativi a tali prodotti, quando vi è la garanzia che detti documenti, con tutte le indicazioni in etichetta, accompagnano i prodotti alimentari cui afferiscono, o sono stati inviati prima della consegna o contemporaneamente ad essa. Nell'ipotesi di cui al punto 1, lettere b) e c), le indicazioni menzionate al paragrafo 1, punti 1, 2 e 4, sono parimenti apposte sull'imballaggio esterno dei prodotti alimentari. Nell'ipotesi di cui al paragrafo 2, punto 3, le indicazioni di cui al paragrafo 1, punti 1 e 4, non devono essere apposte nella stessa finestra».

La legge sulla commercializzazione e sulla fornitura di strumenti di misura, sull'utilizzo e la taratura di questi ultimi, nonché sui preimballaggi

20 Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, della legge sulla commercializzazione e sulla fornitura di strumenti di misura, sull'utilizzo e la taratura di questi ultimi, nonché sui preimballaggi, per «preimballaggi» s'intendono gli imballaggi di qualsiasi tipo, nei quali vengono confezionati dei prodotti in assenza dell'acquirente e che in assenza dell'acquirente vengono sigillati, di modo che la

quantità dei prodotti contenuti non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio.

### **Procedimento principale e questioni pregiudiziali**

- 21 La Breitsamer und Ulrich, società attiva nel territorio dell'Unione nell'ambito della fabbricazione e del confezionamento del miele, commercializza in particolare un prodotto alimentare denominato «Breitsamer Imkergold» (in prosieguo: il «miele in questione»). Si tratta di uno stesso tipo di miele confezionato in 120 porzioni singole da 20 grammi, che si presentano sotto forma di coppette chiuse da un coperchio di alluminio sigillato (in prosieguo: le «porzioni singole di miele in questione»). Le citate 120 porzioni sono collocate in un cartone multiplo, chiuso da detta società, e vendute in questa forma alle collettività.
- 22 Su tale cartone multiplo sono apposte le indicazioni obbligatorie relative al prodotto alimentare ivi contenuto e previste dalle direttive 2000/13 e 2001/110, in particolare il paese di origine del miele. Le porzioni singole di miele in questione non riportano siffatta indicazione del paese di origine del miele.
- 23 Il 30 ottobre 2012 la città di Monaco di Baviera ha inflitto all'amministratore della Breitsamer und Ulrich una sanzione pecuniaria per violazione degli obblighi di legge relativi all'etichettatura previsti nel regolamento sul miele in quanto, nel primo semestre del 2011, tale società aveva commercializzato del miele in porzioni singole prive dell'indicazione del paese di origine del miele stesso.
- 24 Il 5 novembre 2012 la Breitsamer und Ulrich ha proposto un'azione di accertamento dinanzi al Verwaltungsgericht München (Tribunale amministrativo di Monaco di Baviera, Germania) diretta a far accertare che essa non aveva violato il regolamento sul miele per il fatto di non aver indicato, su ciascuna delle porzioni singole di miele in questione, il paese di origine di tale miele. Con sentenza del 25 settembre 2013, detto giudice ha respinto il ricorso.
- 25 La Breitsamer und Ulrich ha proposto appello contro tale sentenza dinanzi al Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Corte d'appello amministrativa della Baviera, Germania) deducendo che le porzioni singole di miele in questione non costituivano «prodotti alimentari confezionati in preimballaggi», ai sensi del regolamento sull'etichettatura dei prodotti alimentari, nella versione applicabile alla data dei fatti del procedimento principale. Infatti, non si sarebbe trattato di unità di vendita, dal momento che dette porzioni vengono fornite in cartoni multipli a collettività che non vendono tali porzioni singole.
- 26 La Breitsamer und Ulrich rinvia parimenti ad un documento intitolato «Domande e risposte sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori», del 31 gennaio 2013, predisposto da un gruppo di lavoro costituito dalla direzione generale Salute e consumatori della Commissione europea e composto di esperti degli Stati membri (in prosieguo: il «documento del gruppo di esperti»). Secondo il punto 2.1.3 di detto documento, pubblicato sul sito Internet della Commissione, «[c]onsiderando le varie forme in cui gli alimenti sono serviti al consumatore finale negli esercizi di ristorazione, è opportuno sottolineare che le porzioni individuali (ad esempio di confettura, di miele o di mostarda) presentate ai clienti in questi esercizi come parte integrante del pasto non sono considerate come unità di vendita. In questo caso, le informazioni devono pertanto figurare unicamente nell'imballaggio multiplo».
- 27 Infine, la Breitsamer und Ulrich evidenzia che l'etichettatura delle porzioni singole di miele prodotte da altre aziende o provenienti da Stati membri diversi dalla Repubblica federale di Germania non è stata contestata, sebbene tali porzioni non riportassero l'indicazione del paese di origine di detto miele.
- 28 La Landesanstalt für Lebensmittelsicherheit Bayern (Avvocatura di Stato bavarese, Germania), parte del procedimento principale, sostiene che il diritto dell'Unione mira a fornire al consumatore informazioni le più complete possibili sui prodotti alimentari propostigli e che le porzioni singole di miele in questione non perdono la propria qualità di merci «preimballate» per il fatto di essere imballate in un cartone multiplo chiuso.

- 29 Secondo il giudice del rinvio, il miele in questione ricade sotto l'allegato I del regolamento sul miele, il quale ha recepito nell'ordinamento tedesco la direttiva 2001/110.
- 30 Alla luce di ciò, il Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Corte d'appello amministrativa della Baviera) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
- «1) Se porzioni singole confezionate di miele, racchiuse in un imballaggio esterno su cui sono riportati tutti i dati dell'etichettatura – compresa l'indicazione del paese d'origine –, e non destinate ad essere vendute singolarmente al consumatore finale come porzioni confezionate di tal sorta né ad essere consegnate individualmente a delle collettività, configurino un "prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/13, nonché dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 1169/2011, soggetto a un corrispondente obbligo di etichettatura, o se siffatte porzioni singole confezionate di miele, non essendo unità di vendita, non costituiscano un prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato soggetto all'obbligo di etichettatura.
- 2) Se a tale questione debba risponderci in modo diverso qualora dette porzioni singole confezionate vengano non soltanto distribuite nelle collettività in abbinamento a piatti pronti, ad un prezzo forfettario, ma siano ivi altresì vendute singolarmente».

### **Sulle questioni pregiudiziali**

- 31 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/13 debba essere interpretato nel senso che costituisce un «prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato» ciascuna delle porzioni singole di miele che si presentano sotto forma di coppette chiuse da un coperchio di alluminio sigillato e che sono imballate in cartoni multipli forniti a collettività, qualora queste ultime vendano tali porzioni separatamente ovvero le propongano al consumatore finale abbinata a pasti pronti venduti ad un prezzo forfettario.
- 32 In via preliminare, si deve rilevare che, in base al tenore delle questioni poste dal giudice del rinvio, le porzioni singole di miele in questione possono essere vendute separatamente al consumatore finale nell'ambito di collettività, circostanza questa che viene contestata dalla Breitsamer und Ulrich.
- 33 A tal proposito, secondo consolidata giurisprudenza della Corte, le questioni relative all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto normativo e fattuale che egli definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l'esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo quando risulta manifestamente che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà o con l'oggetto del procedimento principale, quando il problema è di natura ipotetica o quando la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v. sentenze del 5 dicembre 2006, Cipolla e a., C-94/04 e C-202/04, EU:C:2006:758, punto 25, nonché del 7 aprile 2016, KA Finanz, C-483/14, EU:C:2016:205, punto 41).
- 34 Detta presunzione di rilevanza non può essere messa in discussione dalla semplice circostanza che una delle parti nel procedimento principale contesti taluni fatti di cui non spetta alla Corte verificare l'esattezza e dai quali dipende la definizione dell'oggetto della controversia in esame (v. sentenze del 5 dicembre 2006, Cipolla e a., C-94/04 e C-202/04, EU:C:2006:758, punto 26, nonché del 14 aprile 2016, Polkomtel, C-397/14, EU:C:2016:256, punto 38).
- 35 Nel caso di specie, la questione se le porzioni singole di miele in questione siano vendute anche separatamente attiene all'ambito fattuale della controversia principale, che non spetta alla Corte verificare.

- 36 Alla luce di ciò, si deve rispondere alle questioni pregiudiziali poste dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Corte d'appello amministrativa della Baviera). Ciò detto, per quanto concerne il regolamento n. 1169/2011, la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere utilmente, relativamente a tale regolamento, alle questioni poste.
- 37 Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/13 per «prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato», ai sensi di detta direttiva, deve intendersi l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che l'imballaggio sia aperto o alterato.
- 38 In virtù dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva, quando i prodotti alimentari sono preconfezionati, le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva devono figurare sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta legata al medesimo.
- 39 A tal proposito, l'articolo 3, paragrafo 1, punto 8, della medesima direttiva prevede che, tra tali indicazioni, figuri il luogo di origine o di provenienza qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare.
- 40 Secondo i considerando 4 e 5 della direttiva 2000/13, quest'ultima ha lo scopo di stabilire norme di carattere generale ed orizzontale applicabili a tutti i prodotti alimentari immessi in commercio, mentre le norme di carattere specifico e verticale riguardanti soltanto determinati prodotti alimentari devono essere stabilite nell'ambito delle disposizioni che disciplinano tali prodotti.
- 41 Occorre constatare che la direttiva 2001/110 stabilisce siffatte norme di carattere specifico per quanto concerne il miele. Infatti, conformemente al suo articolo 1, tale direttiva si applica ai prodotti definiti nel suo allegato I. Nel caso di specie, è pacifico che il miele in questione costituisce un prodotto siffatto.
- 42 Orbene, l'articolo 2, primo periodo, della direttiva 2001/110 dispone che la direttiva 2000/13 si applica ai prodotti definiti nell'allegato I della medesima direttiva 2001/110, a determinate condizioni. Quanto all'articolo 2, punto 4, lettera a), della direttiva 2001/110, esso prevede, in sostanza, che, ai fini della direttiva 2000/13 e in particolare degli articoli 13 e 14 della stessa, l'indicazione dell'origine del miele sia considerata un'indicazione ai sensi dell'articolo 3 della medesima direttiva 2000/13.
- 43 Tali disposizioni sono esplicitate dal considerando 5 della direttiva 2001/110, per il quale «[l]e regole generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari, enunciate dalla direttiva [2000/13,] dovrebbero applicarsi fatte salve talune condizioni. Tenuto conto dello stretto legame esistente tra qualità e origine del miele, è necessario garantire un'informazione completa su questi punti per evitare di indurre in errore il consumatore sulla qualità del prodotto. Gli interessi specifici del consumatore concernenti le caratteristiche geografiche del miele e la piena trasparenza a tale proposito rendono necessaria l'indicazione, sull'etichetta, del paese d'origine in cui il miele è stato raccolto».
- 44 Risulta pertanto dalla lettura congiunta delle citate due direttive che, nel caso di un prodotto cui si applica la direttiva 2001/110, l'indicazione del paese di origine del miele deve obbligatoriamente figurare sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta legata al medesimo, dal momento che l'omissione di tale indicazione può comunque indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva di detto miele, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2000/13.
- 45 Peraltro, l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva da ultimo citata precisa che questa si applica anche ai prodotti alimentari destinati ad essere consegnati a ristoranti, ospedali, mense ed altre collettività analoghe, denominate «collettività». Nel caso di specie, come risulta dalla decisione di rinvio, le porzioni singole di miele in questione, imballate in cartoni multipli, sono state consegnate a siffatte collettività.
- 46 Tuttavia, si deve verificare se le deroghe previste, rispettivamente, all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 14 della direttiva 2000/13 non trovino applicazione in circostanze quali quelle di cui al

procedimento principale.

- 47 Per quanto concerne, in primo luogo, l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), primo e secondo trattino, della citata direttiva, esso prevede che, da un lato, se i prodotti alimentari preconfezionati sono destinati al consumatore finale, ma commercializzati in una fase che precede la vendita a quest'ultimo allorché tale fase non è la vendita ad una collettività, e, dall'altro lato, se i prodotti alimentari preconfezionati sono destinati ad essere consegnati alle collettività per esservi preparati, trasformati, frazionati o somministrati, le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, della medesima direttiva possono figurare soltanto sui documenti commerciali relativi a detti prodotti, se è garantito che tali documenti, contenenti tutte le indicazioni di etichettatura, accompagnano i prodotti alimentari cui si riferiscono oppure sono stati inviati prima della consegna o contemporaneamente a questa.
- 48 Si deve però osservare che dette disposizioni non trovano applicazione in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale. Infatti, come risulta dalla decisione di rinvio, le porzioni singole di miele in questione si presentano sotto forma di coppette chiuse da un coperchio di alluminio sigillato dalla Breitsamer und Ulrich e vengono presentate in questa stessa forma al consumatore finale dalla collettività alla quale esse sono state consegnate.
- 49 Pertanto, da un lato, sebbene dette porzioni destinate al consumatore finale siano commercializzate in una fase anteriore alla vendita a quest'ultimo, esse sono vendute a collettività, contrariamente all'ipotesi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), primo trattino, della direttiva 2000/13. Dall'altro lato, il miele in questione non è preparato, trasformato, frazionato o somministrato da dette collettività, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, di tale direttiva.
- 50 Per quanto concerne, in secondo luogo, l'articolo 14 della direttiva 2000/13, esso dispone che, per i prodotti alimentari non presentati in imballaggi preconfezionati per la vendita al consumatore finale ed alle collettività, o per i prodotti alimentari confezionati nei luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata, gli Stati membri adottano le modalità secondo le quali devono essere fornite le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, della citata direttiva e possono rendere non obbligatorie tali indicazioni o alcune di esse, purché sia garantita l'informazione dell'acquirente.
- 51 Nel caso di specie, è pacifico che le porzioni singole di miele in questione non sono confezionate nei luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente o preconfezionate ai fini della vendita immediata, di modo che le ipotesi previste a detto articolo 14 non rilevano.
- 52 Pertanto, tenuto conto dell'ipotesi disciplinata dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/13, l'obbligo di etichettare porzioni singole di miele quali quelle di cui al procedimento principale, e quindi di apporvi l'indicazione del o dei paesi di origine di detto miele, in conformità all'articolo 2, punto 4, lettera a), della direttiva 2001/110, dipende dalla questione se tali porzioni debbano essere considerate come «prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/13.
- 53 A tal proposito, risulta dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2000/13 che un imballaggio preconfezionato può essere costituito da due o più imballaggi singoli preconfezionati. Pertanto, il semplice fatto che i cartoni multipli in cui sono imballate le porzioni singole di miele in questione possano essi stessi essere qualificati come imballaggi preconfezionati non può comportare che tali porzioni singole non possano costituire un «prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/13.
- 54 Nel caso di specie, porzioni singole di miele quali quelle di cui al procedimento principale soddisfano molte delle condizioni poste dall'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/13 per essere qualificate quali «prodott[i] alimentar[i] in imballaggio preconfezionato», ai sensi di detta disposizione.
- 55 Infatti, come risulta dagli elementi di fatto di cui al punto 48 della presente sentenza, da un lato, le porzioni singole di miele in questione sono destinate ad essere presentate come tali al consumatore finale in seguito all'apertura del cartone multiplo da parte della collettività alla quale quest'ultimo è

stato consegnato e, dall'altro lato, dette porzioni sono state confezionate prima della loro messa in vendita e il loro imballaggio le ricopre integralmente, in modo che il loro contenuto non possa essere modificato senza che l'imballaggio sia aperto o alterato.

56 Tuttavia, occorre osservare che sussistono talune divergenze tra le diverse versioni linguistiche dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/13.

57 Infatti, le versioni in lingua inglese («any single item») e in lingua polacca [«każd(a) pojedyncz(a) sztuk(a)»], in particolare, fanno uso di termini che si riferiscono ad un'unità singola, senza altra qualificazione. Per contro, altre versioni linguistiche della medesima disposizione, quali le versioni in lingua spagnola («la unidad de venta»), in lingua tedesca («die Verkaufseinheit») o in lingua francese («l'unité de vente»), riguardano anch'esse un'unità singola, ma fanno riferimento altresì alla nozione di «vendita».

58 Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell'Unione non può essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione di questa disposizione, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le disposizioni del diritto dell'Unione, infatti, devono essere interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell'Unione. In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo del diritto dell'Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere intesa in funzione dell'economia generale e della finalità della normativa di cui fa parte (sentenze del 27 marzo 1990, Cricket St Thomas, C-372/88, EU:C:1990:140, punti 18 e 19; del 15 novembre 2012, Kurcums Metal, C-558/11, EU:C:2012:721, punto 48, nonché del 17 marzo 2016, Kødbranchens Fællesråd, C-112/15, EU:C:2016:185, punto 36).

59 Per quanto concerne l'economia generale della direttiva 2000/13, si deve rilevare che, sebbene vi sia un divergenza tra le diverse versioni linguistiche dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), di tale direttiva, detta disposizione, in ogni caso, menziona la messa in «vendita», e ciò indifferentemente nelle lingue spagnola («puesto a la venta»), tedesca («vor dem Feilbieten»), inglese («being offered for sale»), francese («présentation à la vente») o polacca («oferowanie na sprzedaż»).

60 L'articolo 13, paragrafo 1, della citata direttiva, relativo ai prodotti alimentari preconfezionati, fa riferimento alla «vendita» dei prodotti alimentari. Allo stesso modo, l'articolo 14 della direttiva 2000/13 fa riferimento al caso in cui i prodotti alimentari non siano presentati in imballaggi preconfezionati per la «vendita» al consumatore finale ed alle collettività.

61 Peraltro, altre disposizioni di detta direttiva concernono l'«acquirente». Oltre al citato articolo 14, l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), di detta direttiva dispone che l'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono essere tali da indurre in errore l'«acquirente», specialmente per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare, tra le quali vi è l'origine o la provenienza dello stesso.

62 Pertanto, si evince dall'economia generale della direttiva 2000/13 che, oltre alle altre condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), di quest'ultima, l'obbligo di etichettatura in virtù dell'articolo 13, paragrafo 1, della medesima direttiva riguarda i prodotti alimentari destinati ad essere presentati come tali alla vendita al consumatore finale e alle collettività.

63 Tale ipotesi può assumere la forma di una vendita separata al consumatore finale, in una collettività, di porzioni singole di miele quali quelle di cui al procedimento principale, ad esempio in un ristorante o in una mensa.

64 Una simile ipotesi può presentarsi anche allorché dette porzioni vengono proposte in abbinamento ad un pasto pronto, venduto a un prezzo forfettario, ad esempio come parte integrante di un menù predisposto da un esercizio di ristorazione collettiva o come elemento disponibile al buffet di un hotel.

65 Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 54 delle conclusioni, tale forfait copre tutti i beni e i servizi necessari per la fornitura di tale pasto e include quindi le diverse componenti di

quest'ultimo, ivi comprese, eventualmente, porzioni singole di miele quali quelle di cui al procedimento principale.

- 66 Una simile interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/13 è suffragata dalla finalità di quest'ultima.
- 67 Infatti, risulta tanto dal considerando 6 di detta direttiva che dal suo articolo 2 che essa è stata concepita con l'intento di informare e tutelare il consumatore finale dei prodotti alimentari, segnatamente per quanto concerne la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza e il modo di fabbricazione o di ottenimento di questi prodotti (sentenza del 23 novembre 2006, Lidl Italia, C-315/05, EU:C:2006:736, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).
- 68 A tale riguardo, come enunciato al considerando 8 della direttiva 2000/13, l'etichettatura dettagliata concernente la natura esatta e le caratteristiche del prodotto deve consentire al consumatore di operare la propria scelta con cognizione di causa.
- 69 Di conseguenza, tale direttiva impone che l'acquirente disponga di un'informazione corretta, imparziale e obiettiva che non lo induca in errore (v., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2015, Teekanne, C-195/14, EU:C:2015:361, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).
- 70 Orbene, come rilevato al punto 43 della presente sentenza, risulta dal considerando 5 della direttiva 2001/110 che l'interesse specifico del consumatore riguardo alle caratteristiche geografiche del miele e la piena trasparenza a tale proposito rendono necessaria l'indicazione, sull'etichetta, del paese d'origine in cui il miele è stato raccolto.
- 71 Una siffatta indicazione apposta su porzioni singole di miele quali quelle di cui al procedimento principale contribuisce pertanto – per quanto riguarda la decisione di acquistare separatamente o di consumare o meno detto miele allorché questo viene proposto quale parte integrante o disponibile di un pasto pronto venduto a un prezzo forfettario – a consentire al consumatore finale di operare la propria scelta con piena cognizione di causa.
- 72 Si deve aggiungere che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2000/13, nel caso di imballaggi o recipienti la cui superficie piana più grande è inferiore a 10 cm<sup>2</sup>, sono obbligatorie soltanto le indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 1, 4 e 5, di detta direttiva. Di conseguenza, in tale situazione, l'indicazione del paese di origine, che figura al punto 8 del citato articolo 3, paragrafo 1, non sarebbe necessaria.
- 73 Tutte le parti interessate presenti all'udienza hanno sostenuto che la superficie piana più grande delle porzioni singole di miele in questione era superiore a 10 cm<sup>2</sup>.
- 74 Spetta al giudice del rinvio verificare se tale superficie sia effettivamente superiore a 10 cm<sup>2</sup>. Ove così non fosse, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2000/13, non sussisterebbe l'obbligo di far figurare su porzioni singole di miele quali quelle di cui al procedimento principale il paese di origine di detto miele.
- 75 Ove invece si versasse in tale ipotesi, risulta dalle considerazioni sopra esposte che costituisce un «prodotto alimentare in imballaggio pre confezionato», assoggettato a questo titolo all'obbligo di indicazione del paese di origine del miele, ciascuna delle porzioni singole che si presentano sotto forma di coppette chiuse da un coperchio in alluminio sigillato, imballate in un cartone multiplo chiuso ad opera di un imprenditore del settore alimentare e vendute in tale forma alle collettività, qualora quest'ultime vendano dette porzioni separatamente o le propongano al consumatore finale abbinata a pasti pronti venduti ad un prezzo forfettario.
- 76 Nessuno degli argomenti proposti in favore dell'assenza di un obbligo di etichettatura delle porzioni singole di miele quali quelle di cui al procedimento principale è atto a revocare in dubbio tale interpretazione.

- 77 Da un lato, in base ad un primo argomento, si evincerebbe dal documento del gruppo di esperti, citato al punto 26 della presente sentenza, che coppette singole di miele presentate al consumatore finale quale parte integrante del pasto in un esercizio di ristorazione non sono considerate quali unità di vendita e che, pertanto, l'indicazione dell'origine di detto miele deve comparire solamente sul cartone multiplo.
- 78 Tuttavia, è sufficiente rilevare che il documento del gruppo di esperti non ha alcun valore vincolante. È d'altronde lo stesso documento in parola ad affermare, al punto 1, che esso non ha alcun valore giuridico ufficiale e che, in caso di controversia, l'interpretazione della normativa dell'Unione spetta in ultima istanza alla Corte.
- 79 Dall'altro lato, in base ad un secondo argomento, l'imprenditore del settore alimentare potrebbe apporre su ciascuna delle porzioni singole di miele un'indicazione quale «non vendibile separatamente», con la conseguenza che, in assenza di vendita separata, l'indicazione del paese di origine del miele su ciascuna di dette porzioni non sarebbe richiesta dalla direttiva 2000/13.
- 80 Tuttavia, come osservato ai punti 63 e 64 della presente sentenza, l'obbligo di etichettatura delle porzioni singole di miele quali quelle di cui al procedimento principale, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/13, riguarda in particolare l'ipotesi in cui tali porzioni siano destinate ad essere presentate come tali alla vendita al consumatore finale in una collettività, ossia quando le citate porzioni sono vendute separatamente o quando esse sono abbinate ad un pasto pronto venduto ad un prezzo forfettario.
- 81 Ciò premesso, non vi è luogo ad operare una distinzione a seconda che la vendita di porzioni singole di miele quali quelle di cui al procedimento principale costituisca o meno una vendita separata.
- 82 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni poste dichiarando che l'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/13 dev'essere interpretato nel senso che costituisce un «prodotto alimentare in imballaggio pre confezionato» ciascuna delle porzioni singole di miele che si presentano sotto forma di coppette chiuse da un coperchio in alluminio sigillato e che sono imballate in cartoni multipli forniti a collettività, qualora queste ultime vendano dette porzioni separatamente o le propongano al consumatore finale abbinate a pasti pronti venduti ad un prezzo forfettario.

### **Sulle spese**

- 83 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

**L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, dev'essere interpretato nel senso che costituisce un «prodotto alimentare in imballaggio pre confezionato» ciascuna delle porzioni singole di miele che si presentano sotto forma di coppette chiuse da un coperchio in alluminio sigillato e che sono imballate in cartoni multipli forniti a collettività, qualora queste ultime vendano dette porzioni separatamente o le propongano al consumatore finale abbinate a pasti pronti venduti ad un prezzo forfettario.**

Firme